



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
Area II Staff 1

Napoli, data del protocollo

Ai Sig.ri Sindaci, Commissari e Commissioni
Straordinarie dei Comuni dell'area metropolitana di Napoli
LORO SEDI

e, p.c. Al Sig. Questore di

NAPOLI

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di

NAPOLI

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza di

NAPOLI

Circolare n. 16/Ref. 2026

OGGETTO: Consultazioni referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.

Adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica. Partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori del referendum.

Come noto, le disposizioni disciplinanti la materia della propaganda elettorale, ovvero le leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130 e 10 dicembre 1993, n. 515 sono dirette ad assicurare a tutti i partiti e organizzazioni politiche, durante la campagna elettorale, parità di condizioni ed intende scoraggiare quelle forme di propaganda che, se incontrollate, possono compromettere la necessaria compostezza della competizione elettorale e danneggiare l'estetica cittadina.

Affinché siano garantite le suddette finalità, si ritiene di richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di predisporre, tempestivamente, le misure più idonee ad assicurarne la scrupolosa osservanza, soprattutto impedendo, con azioni preventive, affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico e dell'arredo urbano, nonché degli altri beni di valore, reprimendo ogni altra manifestazione di propaganda vietata.

Oltre all'applicazione, a carico dei responsabili, delle sanzioni previste dalla predetta legislazione, le SS.LL. sono invitate a provvedere subito a far defiggere il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi abbia titolo.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Area II Staff 1

Gli Organi di P.S., cui la presente è diretta per conoscenza, vigileranno assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissione di materiale di propaganda elettorale, segnalandone, in particolare, i casi di violazione alle Amministrazioni comunali, perché dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso.

Le SS.LL. sono pregate, inoltre, di avviare, nelle forme ritenute più opportune, ogni iniziativa tendente a richiamare l'attenzione dei comitati promotori, dei partiti e dei rappresentanti dei gruppi politici, interessati alla consultazione referendaria del 22 e 23 marzo 2025, sulla necessità che il confronto politico si svolga nell'assoluto rispetto di tutte le regole che disciplinano la propaganda elettorale, in un clima di serena e civile dialettica democratica.

Con l'occasione si richiama quanto già indicato nella circolare n. 7 del 12 febbraio scorso di questa Prefettura, in particolare in corrispondenza delle lettere F), G), H), e I), rammentando, in particolare che:

- **dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 20 febbraio 2026**, è iniziata la c.d. campagna elettorale e che, pertanto, a partire da tale giorno, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:
 - il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
 - ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
 - ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

Inoltre, sempre a far data **da venerdì 20 febbraio 2026**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della citata legge n. 130/1975. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono gli stessi.

Nei quindici giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi **a partire da sabato 7 marzo 2026**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è altresì vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

Infine, **nel giorno precedente e in quelli della votazione**, e quindi **da sabato 21 marzo a lunedì 23 marzo 2026**, sono vietati, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della citata legge n. 212/1956, i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Area II Staff 1

Il capoverso del medesimo art. 9 prevede, altresì che, **nei giorni della votazione**, è fatto divieto di ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali. In particolare, costituisce una forma di propaganda - che pertanto non è consentita ai sensi della predetta disposizione - portare un bracciale o un distintivo o qualunque altro tipo di accessorio con il nome di un candidato.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali o referendari.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. al riguardo.

Il Vice Prefetto Vicario
(Fico)